

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 luglio 2017

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (17A06023)
(GU n.200 del 28-8-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 settembre 2013, n. 209;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2014, recante «Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2015, n. 209;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 luglio 2016, recante «Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2016, n. 209;

Considerato che permane la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica, anche alla luce dei frequenti episodi di aggressione da parte di cani e degli

incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;

Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1

1. L'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, e' prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2017

Il Ministro: Lorenzin

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 2017

Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e min. lavoro, foglio n. 1799